

CODICE PENALE

# Ingiuria, diffamazione, calunnia, minaccia, oltraggio: qualche esempio e qualche suggerimento

di Rino Costa

Servizio Veterinario ASL 3 Torino

Se il Veterinario pubblico dipendente si trova a dover subire reato d'ingiuria

**C**ommette il “reato di ingiuria” (art. 594 Codice Penale) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ed è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 516,46.

#### Esempi d'ingiuria

- Al mercato del bestiame, un

commerciante: «... i veterinari dell'ASL come lei, sono dei ladri...».

- Sul giornale *La Nostra Valle* il signor G. afferma che tre veterinari dell'ASL permettevano la diffusione di malattie infettive in associazione con dei commercianti disonesti ...

È opportuno comprendere bene quando si realizza il reato di ingiuria tenendo in debito conto quanto stabilito dalla suprema corte.

La stampa può riportare frasi diffamatorie se c'è pubblico interesse

di Emanuele Lucchini Guastalla\*

#### L'ultima sentenza della Cassazione fa chiarezza sulle interviste

La Cassazione a sezioni unite, dopo più di tre lustri dalle sentenze che hanno segnato i confini del diritto di cronaca, torna sull'argomento con una decisione che completa il quadro a suo tempo tracciato, specificando un principio di fondamentale importanza per la libertà di stampa.

\*Professore di diritto privato Università di Bergamo



Secondo quanto deciso dal Supremo Collegio, se ricorrono certe condizioni il giornalista che riporta fedelmente sulla carta stampata una dichiarazione diffamatoria rilasciata da un terzo esercita legittimamente il diritto di cronaca e non è responsabile della lesione all'onore o alla reputazione altrui. I giudici partono dall'esatta premessa che, mentre nella "classica" notizia di cronaca si riferisce un fatto storico, la pubblicazione di un'intervista ha lo scopo di rendere nota un fatto o un'opinione così come sono stati narrati da qualcuno. Il caso esaminato dalla Suprema Corte si riferisce a un'intervista, ma il principio che ne è scaturito sembra possa estendersi a ogni ipotesi di dichiarazione pubblica: l'affermazione nel corso di una conferenza stampa, le frasi pronunciate durante un comizio elettorale, le dichiarazioni formulate in occasione di un convegno, e via dicendo. È bene anzitutto precisare che questa sentenza non riconosce affatto una sorta di "licenza alla diffamazione". L'autore della dichiarazione infamante (poi riportata dalla stampa) continua a risponderne pienamente nei confronti della persona offesa; nel contempo, la stampa non può invocare l'esercizio del diritto di cronaca per riportare al pubblico qualsiasi dichiarazione oltraggiosa, posto che la divulgazione di un'intervista (o di altra pubblica dichiarazione) dal contenuto ingiurioso è legittima solo in specifiche e limitate ipotesi. Vediamo quali.

Il giornalista in primo luogo, deve rimanere "neutrale" rispetto alle esternazioni dell'intervistato. Dunque, non può e non deve provocare lui stesso, con domande insinuanti o risposte ingiuriose, deve riportare la notizia in modo che risulti subito chiaro al pubblico che l'articolo non rivela un fatto storico, ma riferisce l'opinione di un singolo. Questo, tuttavia, non è ancora sufficiente. La pubblicazione dell'intervista, infatti, deve rivestire un carattere di pubblico interesse; il che significa che di norma, non si possono divulgare le opinioni infamanti di un "illustre sconosciuto".

Per converso, sussiste un'utilità sociale nella pubblicazione della dichiarazione (anche oltraggiosa) di personaggi che, nella vita politica, culturale, economica, sociale e scientifica, rivestono un ruolo centrale. E ciò all'ulteriore condizione che non solo la provenienza, ma anche il contenuto della dichiarazione resa da un noto personaggio sia di pubblico interesse, cosa che si realizza quando la "vittima" delle dichiarazioni ingiuriose occupi una posizione altrettanto rilevante nella società e i fatti o i giudizi che le si riferiscono siano di reale interesse per la pubblica opinione. Il che, ovviamente, esclude la notizia futile, il mero pettegolezzo, anche se riferito a personaggi noti. È evidente, infatti, che se un noto personaggio politico accusa il suo panettiere di imbrogliare sul peso del pane, non vi è utilità sociale nel divulgare la notizia. Diversamente, la società ha interesse a sapere che un uomo politico contesta a un suo avversario di intascare tangenti, così come è legittimo che il pubblico sappia che un medico di fama mondiale incolpa un illustre collega di servirsi dei suoi pazienti come "cavie umane". Qualora queste affermazioni siano false, il medico che diffama il collega e il politico che scredita l'avversario ne rispondono pienamente di fronte alla legge e a coloro che hanno offeso; non, invece, il giornalista che si limita a riportare le loro dichiarazioni, posto che la pubblicazione dell'intervista assolve a una funzione socialmente utile. La divulgazione dell'esternazione oltraggiosa del personaggio pubblico, infatti, risponde all'esigenza della collettività di conoscere a fondo i personaggi della vita politica, sociale, economica, culturale, permettendole di avere contezza dei termini delle dispute che sorgono tra loro e di imparare a distinguere tra chi si comporta lealmente, e chi, al contrario, non si fa scrupoli a screditare gratuitamente i propri avversari pur di prevalere. Il giornalista, posto di fronte alla rivelazione ingiuriosa di una personalità celebre, non si trova più di fronte alla drastica alternativa di operare una sorta di censura a quanto gli sia stato riferito

(con tagli o manipolazioni di dubbia liceità) oppure di pubblicare integralmente e fedelmente l'intervista, correndo però il serio pericolo di essere ritenuto responsabile di diffamazione. L'esternazione di un noto personaggio che sia di interesse per l'opinione pubblica può oggi essere riportata dalla stampa nella sua originalità e interezza, anche quando il suo contenuto sia volutamente e dichiaratamente offensivo. Ciò perché la "notizia" socialmente rilevante viene correttamente identificata nel fatto che un certo personaggio pubblico abbia formulato alcune affermazioni, vere o false, garbate o ingiuriose che siano. Il principio riconosciuto dai nostri giudici è di primaria importanza perché rappresenta l'unica via per consentire un libero esercizio del diritto di cronaca anche quando un dibattito (politico, sociale, culturale) assume toni forti, fino ad arrivare all'aperto scambio di insulti. Del resto, come sottolineava Arthur Schopenhauer, l'insulto, la menzogna, le insinuazioni gratuitamente infamanti altro non sono che gli espedienti ai quali ricorre chi non ha (o non ha mai avuto) validi argomenti per sostenere un confronto a far valere le proprie opinioni. E quando ciò accade, è bene che la società ne venga informata.

## Per approfondire

### Art. 595 C.P.

Commette il reato di diffamazione (art. 595 c.p) chi offende l'altrui reputazione in assenza della persona offesa. In questo caso la pena è della reclusione fino ad un anno e della multa fino a € 1032,91.

#### • Esempio

In una conferenza di allevatori una persona afferma: «Sappiamo bene tutti che con i veterinari dell'asl con poco si può aggiustare ogni cosa ...a basta n' scanchet...(TRADUZIONE basta un assegno)»

### Art. 368 C.P.

Dall'ingiuria e dalla diffamazione deve

## Ingiuria, diffamazione, calunnia, minaccia, oltraggio: qualche esempio e qualche suggerimento

segue

distinguersi *il reato di calunnia* che si ha quando taluno, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure simula a carico di una persona le tracce di un reato.

### • Esempio

Il signor A si reca all'ASL servizi veterinari e dice: «Lo sa dottore che il signor G usa mettere del bisolfito sulle carni trite». Lo stesso fatto con un Esposto viene riferito all'A.G. che apre un fascicolo.

Fatto non vero, accertato successivamente dai veterinari dell'ASL che informano l'A.G.

Poniamo l'accento sul fatto che per il reato di calunnia la pena è della reclusione da due a sei anni, salvo i casi di aggravante.

La giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che sia iniziato un procedimento penale a carico della persona offesa dal reato, essendo sufficiente la mera potenzialità che un tale procedimento si avvii.

Considerato che oggi il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è depenalizzato vediamo cosa possiamo ipotizzare.

### Art. 336 C.P.

Violazione o minaccia ad un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del

servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

### • Esempio

Proprietario di macello che avvicina il veterinario al macello e ripetutamente afferma riferendosi a confische effettuate, sanzioni od altri provvedimenti: «Caro dottore è ora che la finisca con questi verbali altrimenti andrò in Regione e dal suo Commissario dell'ASL o Direttore generale, e lo farò spostare in provincia di...».

Ora esaminiamo la resistenza. Il Codice penale recita:

### Art. 337 C.P.

Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

### Art. 339 C.P. - Circostanze aggravanti.

1. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate (64) se la violenza o la minaccia è commessa con armi (585), o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o un modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2. Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'art. 336 e dagli artt. 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal

capoverso dell'art. 336 della reclusione da due ad otto anni.

### • Esempio

In fase di accertamento in un mercato rionale presso un banco mobile che vende in modo inadeguato pesce vivo. Il veterinario informa che deve procedere a sequestro ecc.

Il pescivendolo si frappone con il corpo e spinge e urla frasi del tipo: «...io so dove abita, conosco bene la sua auto ...è facilmente infiammabile» oppure «Dottore si guardi le spalle questa sera quando rientra...».

### Ignoranza della legge penale

È opportuno che il veterinario pubblico sappia che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale (Dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile» - Sentenza 364 del 1988).

### Rapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Quante volte casi simili sono stati ascoltati dai veterinari pubblici.

### Alcuni suggerimenti

- Documentare sempre la propria attività.
- Ricordarsi che: non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.
- Migliorare le nostre conoscenze, anche se siamo un PG a scartamento ridotto.
- Informare l'ufficio Legale dell'ASL richiedendo un parere scritto nei casi in cui si abbiano dubbi.
- Agire con onestà ed umiltà intellettuale sempre, mantenendo la calma sempre, perché tutto si fonda su dettagli infiniti che non ci pongono sopra le parti.